



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/09/2010
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, li 24/09/2010

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/09/2010 al 13/10/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 680 DEL 17/09/2010

D.LGS 151/2001: DIRITTO DI USUFRUIRE DI CONGEDI DI CUI ALL'ART.42
COMMA 5 A DIPENDENTE CON GENITORE CONVIVENTE PORTATORE DI
HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

Visto l'art.42 comma 5 del D.lgs 151/2001 "riposi e permessi per figli con handicap grave" in cui si stabilisce che i genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, accertata ai sensi dell'art.4, comma 1 della legge medesima da almeno 5 anni, (abrogato Legge 24.12.03 n.350 art.3 comma 106) e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art.33, commi 1,2 e 3 della legge medesima per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 53/2000.

Visto l'art. 4 della legge n.53 dell'8 marzo 2000 comma 2 "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie indicate al comma 4, un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore ai 2 anni (omissis)" e comma 4bis "La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre (omissis) hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da retribuzione figurativa; (omissis) l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (omissis)";

Vista la sentenza n.19 del 26 gennaio 2009 della Corte Costituzionale con la quale la stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.42, comma 5 del D.lgs 151/2001, nella parte in cui non prevede, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

Vista la circolare INPS n.41 del 16 marzo 2009 "estensione del diritto al congedo di cui all'art.42, comma 5, D.lgs 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave" con la quale viene recepita la sentenza sopra riportata ed ai principi della quale si ritiene di conformarsi in coerenza con quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia di cui sopra;

Vista la domanda di usufruire dei congedi straordinari, di cui agli articoli sopra riportati, per un periodo di anni 2, anche frazionato, a partire dal 03/09/2010, presentata in data 27/8/2010 prot.24842/10 dalla dipendente di ruolo Maria Tonnini, impiegata presso il settore 3 con la qualifica di istruttore amministrativo cat. C);

Visto che la dipendente usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 come da verbale della Commissione Ex L n.104/92 dell'Azienda Sanitaria Locale Rimini in data 9/8/2006 depositato nel fascicolo personale della dipendente per la madre Pensalfine Luciana.

Visto che nel verbale suddetto la Commissione non ravvisava l'opportunità di ulteriori accertamenti periodici;

Visto il certificato di stato di famiglia presentato dalla dipendente dalla quale risulta convivente con la madre;

Vista la dichiarazione del fratello Tonnini Marino con il quale dichiara di avere rinunciato a godere del congedo in oggetto per il suddetto genitore nel medesimo periodo;

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - per le motivazioni espresse in narrativa, di riconoscere alla dipendente di ruolo Maria Tonnini, impiegata presso il settore 3 con la qualifica di Istruttore Amministrativo cat. C, la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente per la fruizione del congedo di anni due;

2) - che la dipendente potrà usufruire del congedo, di cui all'art.42 comma 5) del D.lgs 151/2001 a partire dal **13/09/2009** per un periodo di anni due, anche frazionati;

3) - che durante il periodo di congedo la dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa (art.4 comma 4bis legge 53/2000);

4) - che l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità,(art.4 comma 4bis legge 53/2000);

5) - di individuare nella persona dell'Istruttore Amministrativo Anna Buschini Ufficio gestione giuridica del personale - Settore 4°, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Ruggero Ruggiero